

La Carta d'identità è il documento di riconoscimento personale necessario per dimostrare la propria identità.

Il Comune di Galliera dal mese di gennaio 2018 rilascia la Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Si tratta di una tessera in policarbonato delle dimensioni di una carta di credito. E' dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare. Il documento contiene inoltre la firma autografa del titolare, le impronte digitali e l'eventuale indicazione di non validità ai fini dell'espatrio. Sul retro della carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre.

La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire un'elevata resistenza alla contraffazione.

Oltre all'impiego ai fini dell'identificazione, la nuova Carta d'Identità Elettronica può essere utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l'accesso ai servizi erogati dalle PP.AA.

Per maggiori informazioni consultare il sito del Ministero dell'Interno
<http://www.cartaidentita.interno.gov.it/>

La carta di identità può essere rilasciata alle persone residenti nel Comune o dimoranti temporaneamente nel Comune di Galliera.

Per i cittadini italiani, la carta d'identità equivale al passaporto ai fini dell'**espatrio** negli Stati membri dell'Unione Europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali.

Per conoscere i documenti necessari per viaggiare all'estero e in quali Paesi è possibile recarsi con la Carta d'identità, è consigliabile visitare il sito web <http://www.viaggiare Sicuri.it/> a cura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La carta d'identità rilasciata ai cittadini stranieri non è valida per l'estero.

Il rilascio della carta d'identità NON valida ai fini dell'espatrio è indicato con apposita dicitura sul retro del documento. Pertanto, l'assenza di tale dicitura significa che il documento è valido ai fini dell'espatrio.

Rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio a cittadini minorenni.

Al fine del rilascio della carta d'identità ai minori, valida per l'espatrio, occorre l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza dei motivi ostativi all'espatrio è **necessario ottenere l'assenso di entrambi i genitori**, anche in presenza di figli minori naturali conviventi con uno solo dei genitori o di figli legittimi affidati ad uno solo dei genitori separati.

La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome

della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla Questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero.

In occasione del rilascio della Carta d'Identità è prevista la facoltà del cittadino maggiorenne di indicare il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte, così come disciplinato dalle linee guida adottate dal Ministero dell'Interno congiuntamente al Ministero della Salute.

Non esistono limiti di età per il rilascio della carta d'identità, ma solo una diversa validità temporale a seconda dell'età del titolare.

La validità temporale della carta d'identità, così come previsto dal

[Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70](#)

si differenzia come segue:

- 10 anni dalla data di rilascio per i cittadini di età superiore ai 18 anni
- 5 anni dalla data di rilascio per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni
- 3 anni dalla data di rilascio per i minori di età inferiore ai 3 anni.

Dal 10 febbraio 2012 la normativa riconosce la scadenza della carta d'identità nel **giorno e mese di nascita** del **titolare**, immediatamente successivo alla scadenza prevista dal citato

[Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70](#)

A seguito del cambiamento di residenza non è necessario aggiornare il documento mentre sarà necessario richiedere una nuova carta di identità in caso di variazione delle proprie generalità.

Riferimenti normativi:

- [Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, art. 40](#)
- [Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 art 3](#)
- [Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 art 7](#)
- [DPR 6 agosto 1974, n. 649 art 1](#)
- [Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70](#)
- [Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 art 7](#)
- [Note Ministero Interno fotografie](#)

Modalità di rilascio:

Per ottenere il nuovo documento occorrerà presentarsi all'Ufficio Anagrafe con:

- una foto tessera (conforme alle norme Icao-ente deputato alla standardizzazione dei documenti di viaggio); [Esempi tipologia fotografie](#)
- Tessera Sanitaria o Codice Fiscale;
- documento d'identità scaduto o deteriorato, o eventuale denuncia di furto o smarrimento.

Costo

Il nuovo documento ha un costo di 22,21 euro, che comprende i costi di emissione, di consegna e i diritti di segreteria.

Tempi di rilascio. La Carta d'Identità Elettronica non viene rilasciata immediatamente allo sportello dell'Ufficio Anagrafe, ma viene recapitata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso il domicilio del cittadino entro 6 giorni lavorativi. Solo in casi particolari di urgenza documentata potrà essere rilasciata la carta d'identità in formato cartaceo.